

TRIBUNALE DI PORDENONE

ORDINANZA

Il Giudice dell'Esecuzione, dr. Francesco Petrucco Toffolo,

sentite le parti in camera di consiglio e letti gli atti ed i documenti prodotti;

rilevato che gli opposenti - sui quali ricade l'onere di provare l'opponibilità del vincolo - non hanno allo stato fornito elemento idoneo a far ritenere l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia: la giurisprudenza fonda infatti il criterio discretivo in materia sulla relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di essi può aver luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia, questi ultimi intesi tuttavia in senso ampio, fino a comprendervi non solo le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, ma anche quelle destinate a potenziare le sue capacità lavorative, restandovi escluse soltanto le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (cfr. Cass., sent. n. 15862/2009; Cass. n. 12998/06; Cass. n. 3097/04; Cass., sent. n. 4011/2013; Cass., sent. 15886/2014; Cass., ord. n. 3738/2015; cfr. anche Corte d'App. Torino, n. 1375/2007); in particolare, nel caso di specie, mancando la prova di una qualche - diversa e significativa - fonte di reddito, si deve al contrario presumere che dall'attività imprenditoriale svolta nella società il cui debito è stato garantito personalmente al fine di assicurarne l'operatività gli opposenti ricavano i mezzi di sostentamento per le proprie famiglie;

ritenuto che al rigetto dell'istanza di sospensione consegua, secondo l'orientamento ormai univoco della Corte di Cassazione (sett. n. 22033/2011 e n. 17266/2009), la condanna degli opposenti alla rifusione in favore della controparte nel subprocedimento delle spese della fase dell'opposizione esecutiva che si svolge avanti al giudice dell'esecuzione;

ritenuta l'infondatezza dell'istanza di revoca del provvedimento di sostituzione del custode: con il provvedimento che nomina l'esperto stimatore e fissa l'udienza per l'autorizzazione della vendita, nella quale sarà altresì



disposta la liberazione dell'immobile, si rende necessario sostituire nella custodia il debitore con altro soggetto, nella specie opportunamente individuato nello stesso notaio delegato alla vendita;

rigetta

l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo;

condanna

gli opposenti Fabio Simonella e Claudio Lot in solido alla rifusione in favore di Lombardo S.p.a. delle spese di lite del presente subprocedimento, che liquida, in complessivi € 1.200,00, oltre Iva e Cna;

fissa

termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza (o in caso di reclamo dalla comunicazione dell'ordinanza che pronunci sul reclamo) per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

rigetta

l'istanza di revoca del provvedimento di sostituzione del custode.

Si comunichi alle parti.

Pordenone, 12 agosto 2015

Il G.E.

